



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

Via Melchiorre Gioia nr. 5 – Milano

**CONVENZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
VETERINARIA ALLE UNITA' CINOFILE IN FORZA ALLA
COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ORIO AL SERIO PER
GLI ANNI 2016, 2017 E 2018. – CIG. N. X54173C72C. -----**

P r e m e s s a

L'anno 2016 addì 31 del mese di marzo, in Milano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a personale esterno alle Amministrazioni, **il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia**, con sede in Milano, via M. Gioia n. 5, cap. 20124 codice fiscale 80073230155, rappresentata dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Gianfranco Frisani nato il 22.03.1962 a Manfredonia (FG) domiciliato per la carica presso il Reparto suddetto, indicato nel corpo del presente atto con la parola "Amministrazione", -----

e

lo Studio Veterinario Dr. Fulvio Lamberti Animal Hospital, partita IVA 01873600165, con sede in Bergamo, via Pitentino n. 6, rappresentata dal **Dott. Fulvio Lamberti** – codice fiscale LMBFLV61S29E507B, nato a Lecco il 29.11.1961 e residente a Mozzo (BG) in via Nievo nr. 14, in qualità di titolare dello Studio, indicato nel corpo del presente atto con la parola "Professionista". -----

STIPULANO E CONVENGONO

l'affidamento del servizio di assistenza veterinaria alle Unita' Cinofile in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio per gli anni 2016, 2017 e 2018. -----

ARTICOLO 1 – PREMESSA.

La premessa fa parte integrante della presente convenzione. -----

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO.

Il Professionista si obbliga ad espletare il servizio con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

1. dalla presente convenzione sottoscritta; -----
2. dal Disciplinare di Gara e dagli allegati richiamati; -----
3. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni; -----
4. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile; -----
5. dal Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 emanato con D.P.R. 15.11.2012 n. 236; ---
6. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68; -----
7. dal D.Lgs. n. 163/2006, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; -----

8. dal D.P.R. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici; -----
9. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; -----
10. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136; -----
11. dal D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 69 con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 64; -----
12. dal "Testo Unico Servizio Cinofilo" del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Veterinaria e Cinofili, -----
- che il Professionista dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..-----**

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DELL'APPALTO.

Si dà atto che il Professionista indicata in premessa è stato individuato a seguito di procedura comparativa svolta tra vari professionisti regolarmente iscritti all'ordine provinciale di Bergamo dei medici veterinari, pertanto potrà a norma di legge prestare la sua opera libero – professionale per il Reparto T.L.A. Lombardia. -----

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DELL'APPALTO.

Il Professionista si obbliga, nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare per questo Reparto Tecnico Logistico Amministrativo

Lombardia della Guardia di Finanza di Milano, il seguente tariffario: -----

- visita ambulatoriale euro 25,00;
- visita domiciliare euro 35,00;
- visita in emergenza notturna e festiva euro 45,00;
- Vaccino cane monovalente euro 15,00;
- Vaccino cane Polivalente euro 15,00;
- Vaccino Rabbia euro 15,00;
- Applicazione Microchip euro 15,00;
- Esami Urine euro 5,00;
- Esami feci euro 0,00;
- Emocromo euro 5,00;
- Parametri Ematochimici euro 20,00;
- Radiografia euro 25,00;
- Ulteriore Rx euro 10,00;
- Ecografia euro 30,00;
- Fleboclisi per prestazioni non precedentemente indicate euro 0,00;
- Iniezioni Sottocutanee non precedentemente indicate euro 0,00;
- Iniezioni Intramuscolari non precedentemente indicate euro 0,00;
- Test leishmaniosi euro 15,00;
- Test Ehrlichiosi euro 15,00;
- Per quanto concerne tutti gli altri servizi, compreso le visite specialistiche e la chirurgia, verrà effettuata una scontistica pari al 40%. -----

I prezzi offerti devono intendersi al lordo delle ritenute d'acconto ed oneri inclusi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione. -----

Le prestazioni dovranno essere effettuati entro 30 giorni lavorativi e continuativi dal ricevimento delle lettere di ordinazione. -----

Il Professionista garantire la reperibilità 24 ore su 24. -----

Per le prestazioni rese a domicilio non potrà essere richiesta alcuna quota aggiuntiva a titolo di rimborso delle spese di trasferta o di spese chilometriche. -----

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'APPALTO.

La convenzione ha validità dal **31.03.2016** al **31.12.2018**. -----

Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà essere eventualmente prorogato per una mensilità, fino al 31 gennaio 2019, al solo fine di poter esperire le procedure volte all'individuazione di un nuovo professionista. -----

La presente convenzione, mentre obbliga il Professionista dalla data di sottoscrizione, è esecutiva per il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia solo a seguito dell'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità amministrativa competente e della pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo della Guardia di Finanza. -----

ARTICOLO 6 – VALORE DELL'APPALTO.

Per il servizio oggetto del presente atto, il Professionista riceverà, un compenso **presunto di €. 2.500,00** (duemilacinquecento/00) comprensivo di IVA, oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al Professionista sulla base della normativa in vigore, per un totale complessivo **presunto** pari ad **€. 7.500,00** (settemilacinquecento/00) riferito alle annualità **2016, 2017 e 2018**. -----

Detto importo non è vincolante per le parti contraenti, nel senso che

nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Professionista nel caso di mancato raggiungimento e/o superamento di predetto valore. -----

ARTICOLO 7 - GARANZIA DEFINITIVA.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti il Professionista ha costituito garanzia definitiva di € **250,00** (duecentocinquanta/00) mediante assegno circolare n. 1900201125-04 rilasciato dall'Istituto di Credito "BANCA POPOLARE DI BERGAMO" in data 26 febbraio 2016. -----

Detto documento è custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. In ogni caso il Professionista è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. -----

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE.

La fattura elettronica (**codice univoco: I2OB74**) dovrà essere intestata a Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Ufficio Amministrazione, via Melchiorre Gioia n. 5 - 20124 Milano, Partita IVA 80073230155, per l'importo corrispondente al servizio prestato/fornito e dovrà riportare il codice fiscale di questo Ente, 80073230155, nome delle Unità Cinofile ed il numero **CIG. X54173C72C**. -----

Ove previsto, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta sull'operazione, sarà effettuato all'erario direttamente dall'Amministrazione. -----

ARTICOLO 9 – PAGAMENTO DELLE FATTURE.

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura e comunque, resta altresì subordinato: -----

- a. al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione, a cura del Responsabile incaricato dall'Amministrazione; -----
- b. all'esito favorevole dei controlli, prescritti dalla legge, sui pagamenti delle PP.AA.. -----

È da intendersi a carico del professionista, pena la risoluzione del presente rapporto contrattuale, l'assunzione di tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla L. 13/08/2010, n.136.--

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE.

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta o verbale nei casi d'urgenza, nei seguenti casi: --

- a. per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici; -----
- b. per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale; -----
- c. per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale. -----

Il Professionista può esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2237, co. 3, del Codice civile, con preavviso di novanta giorni. -----

ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTI.

Il Professionista è formalmente inadempiente per mancata erogazione

del servizio o erogazione parziale dello stesso o erogazione della prestazione non conforme ai compiti previsti dall'art. 4 ovvero non osservanza, tranne che per giusta causa, della tempistica del servizio. Il non regolare espletamento e/o l'omissione sono contestati per iscritto. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto per inadempimento fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di: -----

1. dichiarare risolta la convenzione; -----

2. rivalsa anche sui crediti del Professionista. -----

A seguito di risoluzione per inadempienze contrattuali, l'Amministrazione può richiedere l'esecuzione in danno del servizio. Con la risoluzione del contratto, sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altro professionista, in danno dell'inadempiente, che verrà selezionata secondo il criterio ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione stessa. L'affidamento a terzi viene notificato al Professionista nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà indicato l'importo che sarà addebitato al Professionista per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. - Nel caso di minore spesa, nulla compete al Professionista. L'esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. -----

ARTICOLO 12 - PENALI.

L'eventuale ritardo e/o la parziale o errata della fornitura / servizio comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei

servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, che seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Oltre l'applicazione della penale, si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione affidandone l'incarico ad altra Società ed addebitando gli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dall'Impresa inadempiente. -----

ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITA'.

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività da lei eventualmente svolte; dichiara altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali. -----

ARTICOLO 14 - PERSONALE.

L'Amministrazione non assume responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare al singolo Privato e/o alla Società o ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio. -----

Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa aggiudicataria, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. -----

Si comunica che come prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 e in particolare che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla rescissione della presente convenzione. -----

ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Ai sensi della normativa vigente, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. -----

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO.

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. -----

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO.

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, manifesta la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale. -----

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. -----

ARTICOLO 19 - ALEATORIETA' DELL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE.

Ai sensi della normativa in vigore, il contratto, per volontà delle parti, si intenderà aleatorio sin dal momento della stipula, con rinuncia esplicita all'applicazione degli artt. 1467 comma 1 e 1664 del Codice Civile. -----

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.

Il Professionista è tenuta al versamento delle spese di bollo e di eventuale registrazione, in caso d'uso. -----

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente obbligazione commerciale è composta da n. 12 (dodici) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra. -----

L'AMMINISTRAZIONE

IL PROFESSIONISTA

(Ten. Col. Gianfranco Frisani)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente gli articoli 4 (CONDIZIONI DELL'APPALTO), 7 (GARANZIA DEFINITIVA) 10 (RISOLUZIONE), 11 (INADEMPIENZE), 12 (PENALI), 14 (PERSONALE), 16 (SUBAPPALTO), 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO),, 18 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE), 19 (ALEATORIETA' DELL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE). -----

L'AMMINISTRAZIONE

IL PROFESSIONISTA

(Ten. Col. Gianfranco Frisani)

Visto:

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

(Col. Gianni Cesari)